

## Atto di intesa

*(concorsi di progettazione a due gradi)*

Tra

IL **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI**, con sede a Roma, in Via Santa Maria dell'Anima n. 10, Codice Fiscale 80115850580, nella persona del Presidente, Arch. Francesco Miceli, di seguito denominato semplicemente **CNAPPC**;

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO**, per brevità **ORDINE**, con sede in Fermo, Via Giovanni Agnelli n. 22, C.F. 90045640449, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Arch. Andrea Coscia, di seguito denominato semplicemente **Ordine**,

*(laddove si fa riferimento in modo congiunto ed equivalente, di seguito i sottoscrittori del presente protocollo di intesa sono denominati semplicemente "le Parti")*

### **PREMESSO CHE:**

- il CNAPPC intende diffondere sul territorio nazionale la pratica del concorso di progettazione a due gradi, quale strumento ideale per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per promuovere la qualità delle opere di architettura, sia di committenza privata che pubblica;

- a tal uopo, il CNAPPC ha redatto una guida ai bandi e si è dotato di una piattaforma informatica, su cui i concorsi possono viaggiare velocemente, riducendo tempi e costi a carico dei committenti e dei concorrenti;
- il CNAPPC intende offrire gratuitamente la piattaforma suddetta ai committenti pubblici o privati che intendano bandire un concorso di progettazione a due gradi, con riconoscimento di un premio adeguato ai concorrenti che sono selezionati per il secondo grado e l'affidamento al vincitore dei successivi livelli della progettazione e della direzione dei lavori (o direzione artistica), in linea con il bando tipo C3 di cui alla “Guida ai Bandi” pubblicata sul sito web [www.awn.it](http://www.awn.it);
- l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, condividendo la politica di promozione lanciata dal CNAPPC, intende stimolare nel proprio territorio di competenza il ricorso alla pratica del Concorso di progettazione a due gradi, con l’obiettivo di promuovere la qualità architettonica nella realizzazione di opere di committenza pubblica e/o privata.

## **TUTTO CIO’ PREMESSO**

Le Parti convengono di sottoscrivere il seguente Protocollo d’Intesa.

### **ART. 1 – GENERALITÀ DELL’INTESA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

### **ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

Costituisce oggetto del presente protocollo di intesa l’attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto finalizzate alla realizzazione di concorsi di progettazione a due gradi, in linea con il modello pubblicato sul sito web [www.concorsiawn.it](http://www.concorsiawn.it).



Al fine del raggiungimento degli obiettivi, assumono reciprocamente gli impegni sotto riportati:

#### A. Il CNAPPC:

1) Si impegna a concedere, a titolo gratuito, la piattaforma informatica *concorsiawn* ai soggetti banditori che sottoscriveranno apposito protocollo di intesa (Modello Plcp2-b) con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Fermo, a condizione che i bandi dei concorsi siano del tipo "di progettazione a due gradi", conformi al modello redatto dal CNAPPC e pubblicato sul sito web [www.concorsiawn.it](http://www.concorsiawn.it), assicurando i seguenti elementi fondamentali:

- garanzia che a tutti i concorrenti ammessi alla seconda fase venga corrisposto un premio adeguato alle prestazioni richieste;
- impegno del soggetto banditore di affidare al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere, le fasi successive della progettazione;
- giuria composta da almeno cinque membri di chiara fama, esperti sul tema del concorso, di cui uno nominato dall'ORDINE;
- pubblicizzazione dei progetti ammessi alla seconda fase e dei primi 10 migliori non ammessi, mediante mostra degli stessi nell'ambito di un apposito evento da organizzare congiuntamente tra le parti, dopo la conclusione del secondo grado;

Il CNAPPC concederà comunque l'uso della piattaforma, di volta in volta, a seguito di formale esame dei bandi proposti dalla committenza;

2) Si impegna a divulgare e promuovere i bandi dei concorsi suddetti (**nazionali o internazionali a seconda del tipo di intervento e dell'importo complessivo del**

montepremi e dei corrispettivi delle fasi successive della progettazione), capillarmente in Italia (e all'estero) attraverso la rappresentanza nazionale (e internazionale) del sistema ordinistico italiano, dell'UIA-Unione Internazionale Architetti e del CAE-Consiglio Architetti d'Europa;

- 3) Ove necessario, offre la propria consulenza nella stesura del bando di concorso;

#### **B. L'Ordine:**

- 1) si impegna a stipulare protocolli di intesa con committenti pubblici o privati interessati a bandire, nel territorio di propria competenza, concorsi a due gradi, che rispettino le condizioni di cui al precedente punto A.1).
- 2) fornisce alla committenza la propria consulenza nella stesura del bando di concorso di progettazione a due gradi, con affidamento delle fasi successive della progettazione e della direzione dei lavori, in conformità al bando tipo redatto dal CNAPPC e pubblicato sul sito *concorsiawn.it*;
- 3) si impegna a comunicare preliminarmente al CNAPPC l'intenzione di stipulare il protocollo di intesa (modello PIcp2-b) con la committenza (pubblica o privata), allegando lo schema di massima del bando che si intende promuovere.

#### **ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Resta sin d'ora espressamente inteso tra le Parti che il soggetto banditore e l'Ordine, nelle sole attività derivanti dal presente protocollo di intesa, potranno effettuare la riproduzione/raffigurazione e pubblicazione del logo istituzionale del CNAPPC in tutto il materiale relativo al concorso di progettazione.

L'utilizzazione del logo istituzionale del CNAPPC estranea all'oggetto del presente protocollo di intesa, o per ogni altra attività difforme dal presente protocollo di intesa, richiederà il preventivo consenso dello stesso CNAPPC.



#### **ART. 4 – GESTIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente atto di intesa, sono:

- a) Per il CNAPPC, il Presidente, Arch. Francesco Miceli;
- b) per l'ORDINE, il Presidente, Arch. Andrea Coscia;

Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il proprio responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora lo stesso si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

I rappresentanti si riuniscono ogni volta che le Parti lo ritengano opportuno.

Il presente atto di intesa avrà la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione. Tuttavia, alla scadenza, si intenderà rinnovato per ugual durata, salva preventiva disdetta comunicata da una delle Parti.

Qualsiasi modifica e integrazione del presente atto di intesa dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna parte.

#### **ART. 5 – GESTIONE ECONOMICA**

Tutti i costi necessari all'espletamento dei concorsi e alle iniziative pubbliche di promozione e valorizzazione degli stessi saranno interamente a carico del soggetto banditore. Le attività svolte dalle Parti in adempimento del presente atto di intesa, compreso l'utilizzo della piattaforma informatica, messa a disposizione dal CNAPPC, non sono soggette ad alcun compenso da parte del soggetto banditore.

#### **ART. 6 – CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente protocollo.

Qualunque controversia dovesse comunque insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale rituale composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Parti e da un Presidente da nominare di comune accordo, secondo le modalità definite dalle leggi vigenti. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

#### **ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti con la sottoscrizione del presente protocollo rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto contratto e per l'adempimento degli obblighi ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del presente protocollo, l'Ordine acconsente espressamente al trattamento dei dati personali del legale rappresentante dello stesso Ordine e si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del protocollo, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del CNAPPC per le finalità sopra descritte.

I dati personali forniti con la sottoscrizione del Protocollo saranno custoditi presso il CNAPPC, rientrano nella categoria dei dati personali comuni, saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, verranno conservati per il periodo temporale legato alle finalità previste dal Contratto stesso e nel rispetto degli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012).



L'Ordine, con riferimento al presente protocollo, ha i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) il CNAPPC si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

Roma, 3 agosto 2022

Per il **CNAPPC**, il Presidente, Arch. Francesco Miceli

Per l'**Ordine**, il Presidente, Arch. Andrea Coscia

